



## Città di Canosa di Puglia

Provincia Barletta – Andria – Trani

Settore Finanze - Patrimonio

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI PER L'ANNO 2011, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98.**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la deliberazione n. 1865 del 25.09.2012, pubblicata sul bollettino regionale n.143 del 3.10.2012 con la quale la Regione Puglia ha messo a disposizione del Comune di Canosa di Puglia un contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2011, di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 9.12.1998;

**Vista** la deliberazione n. 103 del 11.10.2012 con la quale la Giunta comunale ha cofinanziato il suddetto contributo regionale con fondi del proprio bilancio per fronteggiare maggiormente la persistente situazione di disagio socio-abitativo dell'utenza ed accedere alla "premierità" già stabilito dalla stessa Regione Puglia,

### **RENDE NOTO**

che sono aperti i termini per la partecipazione al Bando Pubblico di concorso al fine dell'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relativi all'anno 2011, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431/1998, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Puglia con diversi provvedimenti.

### **REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

Per la partecipazione al concorso, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione;
- c) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di certificato storico di residenza da almeno dieci anni in Italia ovvero da almeno cinque anni in Puglia ai sensi della L.133 del 6 Agosto 2008;
- d) Residenza nel Comune di Canosa di Puglia in un immobile condotto in locazione;
- e) Contratto di locazione ad uso abitativo condotto in locazione nel corso dell'anno 2011, regolarmente registrato, per un immobile con caratteristiche di edilizia economica popolare sia per quanto attiene alla superficie, che non potrà superare 95 mq. di superficie utile, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) la cui superficie non superi 119 mq.;
- f) L'abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da

accordi comunali ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art. 1, e del 30/12/2002, art. 1, comma. 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato-manca o non funziona il riscaldamento-manca o non funziona l'autoclave-manca l'ascensore se l'appartamento è dal terzo piano in su;

- g) Il locatario non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre-fratello-sorella –nonno-nipote del richiedente o della moglie) o di matrimonio con il locatario;
- h) Nessun componente del nucleo familiare relativamente all'anno 2011 abbia titolarità dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi IACP, case parcheggio, etc.);
- i) Nessun componente del nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi della legge regionale n. 54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla "nuda proprietà";
- j) Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2011, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98;
- k) Di possedere un reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nel 2011 non superiore all'importo di Euro 12.153,18 (pari a due pensioni minime INPS) per la **Fascia A**;
- l) Di possedere un reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nel 2011 non superiore all'importo di Euro 14.000,00 (*il reddito di riferimento è quello definito dall'art. 2, punto f) della Legge n.54/84 con le riduzioni previste dalla legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni*) per la **Fascia B**.

### **SI PRECISA CHE:**

1. Per REDDITO COMPLESSIVO di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato secondo i dati rilevati così come di seguito indicati:
  - per il modello CUD 2012 il quadro Parte B – Dati Fiscali, Voce 1, per il modello 730-3 il rigo 11;
  - per il modello Unico 2012 PF e PF Mini il rigo RN1 del quadro RN, o il Rigo CM 8 del quadro CM (per i soggetti con regime dei minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD;
2. vanno obbligatoriamente computati, inoltre, pena esclusione, gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi (come ad esempio l'Assegno di mantenimento, l'Indennità di Accompagnamento etc.), a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;
3. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;
4. Si considererà, da lavoro Dipendente, il reddito Misto del Nucleo familiare in cui

è preponderante il reddito da lavoro Dipendente, da lavoro Autonomo il reddito Misto del nucleo familiare in cui è preponderante il reddito da lavoro Autonomo.

5. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **k)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul reddito risulti non inferiore al 14% ed il contributo non può essere superiore a Euro 3.098,74;
6. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **l)** la legge n. 457/78 art. 21 (a cui si riferisce l'art.2 punto f) della Legge n.54/84) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2011 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a Euro 14.000,00;
7. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **l)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24% e il contributo non può essere superiore Euro 2.324,06;
8. Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2011 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2011, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;
9. Per i Nuclei familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore all'80%, alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione indicata di seguito, attestante chi e come ha dato il sostegno economico che ha permesso il pagamento dei canoni di locazione;
10. Non saranno ammesse a contributo domande presentate da **lavoratori autonomi** a meno che gli stessi versino in una delle situazioni di particolare debolezza sociale di seguito riportate: n.3 figli minorenni a carico oppure presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, oppure nucleo monogenitoriale;
11. L'erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una redistribuzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle richieste ammesse;
12. Quando il contributo è inferiore ad € 20,00 non viene concesso e viene redistribuito proporzionalmente agli aventi diritto;

#### **MODALITÀ' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate su appositi moduli in distribuzione dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il Martedì e Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso:

- L'Ufficio Casa , ubicato al 1° piano del Palazzo di Città .

La modulistica, inoltre, è presente, sul sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia al seguente indirizzo:

<http://www.comune.canosa.bt.it/Bandi-Gare-Avvisi/Bandi-di-Concorso/Ufficio-casa>.

La domanda contiene un questionario – sottoforma di autocertificazione – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo.

Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge n. 196/2003 e s. m. (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

**È obbligatorio allegare alla domanda:**

- copia di documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della ricevuta di versamento tassa di registro del contratto relativa all'anno 2011;
- solo per i nuclei familiari che dichiarano reddito “ZERO” e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore all'80%, alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione:
  - la certificazione dell'assistente sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza del Servizi Sociali del Comune;
  - oppure, la dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;
  - oppure, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve essere congruo rispetto al canone versato.

Inoltre, per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- Copia della dichiarazione dei redditi (Mod.CUD-730-Unico 2011) di ciascun componente del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2011 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
- Per i Cittadini immigrati extracomunitari certificato storico di residenza.
- **Solo per i lavoratori autonomi:** documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;
- Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione.

Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente ed i contributi da erogare saranno calcolati sulla base reddituale accertata.

**Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della legge penale e le relative richieste, dichiarazioni, unitamente agli accertamenti effettuati, saranno trasmesse agli Organi competenti.**

**Ad istruttoria ultimata, da parte dell'ufficio competente, non saranno ammesse ai benefici, le istanze carenti della documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica o degli elementi utili per la determinazione del contributo ovvero se la stessa non è consegnata nei termini indicati dal presente Bando pubblico.**

Le domande di partecipazione devono essere presentate, a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando ed entro il giorno **19 novembre 2012**, pena l'esclusione, presso la sede Municipale del Comune di Canosa di Puglia sita in Piazza XXIII Maggio oppure spedite a mezzo Raccomandata intestate al Comune di Canosa e comunque pervenute alla medesima sede entro il 19 novembre 2012, non fa fede la data dell'Ufficio postale accettante.

Dalla Sede Municipale, lì 19 ottobre 2012

II DIRIGENTE  
SETTORE FINANZE  
Dott. Giuseppe Di Biase